



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE 1ª SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2018

1. Ricorso SIG. GIULINI TOMMASO EDOARDO INAMMISSIBILE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000 con diffida inflittagli seguito gara Cagliari/Juventus del 5.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018)

2. Ricorso VENEZIA F.C. S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Bentivoglio Simone seguito gara Salernitana/Venezia del 20.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 95 del 23.1.2018)

3. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore "Curva Nord Pisani" privo di spettatori - sanzione sospesa per 1 anno - inflitta alla reclamante seguito gara Atalanta/Napoli del 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018)





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

4. Ricorso CALC. BELEC VID

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante (attualmente tesserato per l'U.C. Sampdoria) seguito gara Torino/Benevento del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018)

RESPINTO

5. Ricorso SIG. PETRACHI GIANLUCA

con richiesta di procedimento d'urgenza, avverso le sanzioni dell'inibizione a tutto il 12.2.2018 e ammenda di € 3.000,00 seguito gara Sampdoria/Torino del 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, limita la sanzione alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018.

6. Ricorso SIG. MAZZARRI WALTER

con richiesta di procedimento d'urgenza, avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00 seguito gara Sampdoria/Torino del 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara, conferma nel resto.